



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Ambiente

Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 ROVIGO — ☎ Fax 0425/386800 –
✉ e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

PROT. N. 18405

DETERMINAZIONE N. 858

**OGGETTO: D.Lgs 59/05, L.R. 26/07, DGRV nn. 668/07, 1450/07 e 2493/07.
MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
PROVVISORIA
Punto 6.6 b) dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59
Punto B V.5 b) dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 2**

IL DIRIGENTE

- VISTA** la propria determina n° 16101 del 31 marzo 2008 con la quale è stata rilasciata l' Autorizzazione integrata ambientale provvisoria alla ditta Caseificio Sociale Ballottara;
- CONSIDERATO** che tale Autorizzazione integrata ambientale provvisoria sostituisce le autorizzazioni ambientali già in atto ai sensi dell'art. 5 punto 14 del dlvo 59/05;
- CONSIDERATO** che la ditta Caseificio Sociale Ballottara ha le seguenti autorizzazioni settoriali in essere:
- Autorizzazione all'esercizio e scarico, in acque superficiali, di impianto di 2^a categoria di depurazione acque reflue industriali provenienti da insediamento produttivo nel Comune di Bergantino prot 46106 del 18 ottobre 2006;
- RITENUTO** quindi di inserire la predetta autorizzazione nel presente provvedimento visto il dlvo 59/05;
- VISTO** l' art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- VISTO** l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;

D E T E R M I N A

- ART. 1** di integrare il provvedimento dirigenziale determina n° 16101 del 31 marzo 2008 con il quale è stata rilasciata l' Autorizzazione integrata ambientale provvisoria alla ditta **CASEIFICIO SOCIALE BALLOTTARA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** con sede legale in Via Bugno 2550, Comune di Bergantino (RO) con il decreto allegato al presente atto;
- ART. 2** La presente autorizzazione è da intendersi **provvisoria e ricognitiva** delle autorizzazioni di settore ambientale in essere di cui costituiscono parte integrante.
La ditta è tenuta al rispetto:

- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;
- del Regolamento di Polizia Rurale comunale

ART. 3 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità esclusivamente fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre 5 anni dalla data del 31 marzo 2008.

ART. 4 Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Rovigo.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

17 aprile 2009

IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -